

Milano, 10 ottobre 1986

Al Presidente della Repubblica
on. dott. Francesco Cossiga

Ai membri della Commissione Difesa
della Camera dei Deputati

Ai membri della Commissione Difesa
del Senato della Repubblica

Al Ministro della Difesa
on. prof. Giovanni Spadolini

All'ufficio LEVADIFE

A tutte le Autorità interessate

In occasione del dibattito sulle problematiche riguardanti il servizio militare, riteniamo necessario soffermarsi sulla questione del diritto all'obiezione di coscienza ed al servizio civile sostitutivo, sottoposti da tempo all'aggravarsi delle politiche ministeriali volte a comprometterne l'effettivo esercizio.

Teniamo a ricordare, in proposito, la risoluzione del Parlamento Europeo del 7.2.1983, che mai come ora dimostra la sua pregnante attualità e alla cui attuazione lo Stato italiano dovrebbe ritenersi vincolato. Detta risoluzione, ribadendo la salvaguardia della libertà di coscienza e il diritto al rifiuto del servizio militare, prende posizione su alcuni punti scottanti della disciplina dell'obiezione di coscienza, e precisamente: sull'inammissibilità di tribunali o commissioni istituiti per sondare la coscienza dell'individuo; sulla natura e durata del servizio civile, durata che deve essere pari a quella del servizio militare; sullo svolgimento del servizio civile, che non deve essere organizzato in modo da avere carattere punitivo;

sulla necessità di riformare la disciplina legislativa adottata dagli Stati membri della Comunità.

E' estremamente interessante, poi, il richiamo che il Parlamento Europeo fa alla Convenzione sui diritti dell'uomo, sottolineando l'importanza dell'obiezione di coscienza e il suo collocarsi nell'area di tali diritti.

La realtà italiana è molto diversa. L'obiezione di coscienza è regolata dalla legge 772 del 15.12.1972, che la considera un "beneficio" concesso da un "tribunale delle coscienze", e non un diritto, e che stabilisce una forma "punitiva" (8 mesi di servizio in più della normale durata della ferma di leva) per lo svolgimento del servizio civile.

Non soddisfatto delle caratteristiche chiaramente discriminatorie della legge 772, inoltre, il Ministero della Difesa da anni scoraggia la determinazione di quei giovani che rifiutano il servizio militare armato con strategie che si sono sempre più affinate nel corso degli anni, consistenti sostanzialmente in:

- 1 - lunghi ritardi nella risposta alle domande di obiezione, pregiudicando così l'inserimento degli obiettori di coscienza nel mondo del lavoro
- 2 - immotivate bocciature delle domande stesse, alle quali, fortunatamente, i T.A.R. ed il Consiglio di Stato hanno sempre risposto con una giurisprudenza favorevole agli obiettori, ai quali tuttavia rimaneva e rimane il danno temporale ed economico causato dai ricorsi alla giustizia amministrativa;
- 3 - le precettazioni d'ufficio, strumento che il Ministero usa per dequalificare il servizio civile, sprecando le specifiche competenze degli obiettori nel far loro svolgere un tipo di servizio per il quale non sono qualificati;
- 4 - la recente (5.6.1986) circolare con la quale il Ministero della Difesa tende, scavalcando il Parlamento, a regolamentare la gestione degli obiettori di coscienza con una logica prettamente militarista, e quindi in senso punitivo, per dei cittadini che contestualmente al fucile rifiutano la logica disciplinare militare che ne è insieme causa ed effetto.

In queste condizioni l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza non si può certo definire tutelato, né da parte del potere legislativo, né da parte di quello amministrativo.

Chiediamo perciò, al fine di tutelare l'irrinunciabile diritto ad una costruttiva ed utile esperienza di obiezione di coscienza una ferma presa di posizione volta a:

- 1 - ottenere l'immediato ritiro della circolare del 5.6.1986;
- 2 - richiedere la necessaria cessazione delle politiche vessatorie nei confronti degli obiettori di coscienza;
- 3 - promuovere un'urgente riforma della legge 772, nel completo rispetto della risoluzione del Parlamento Europeo e che sottragga la gestione degli obiettori di coscienza ad un'amministrazione che si è dimostrata endemicamente incapace di organizzare una difesa della Nazione alternativa al servizio militare armato, ma che rientri nella piena applicazione dell'art. 52 della Costituzione.

Alleghiamo il testo della risoluzione del Parlamento Europeo

Nominativo

Professione

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il Parlamento Europeo,

- visto l'art. 9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
- viste la risoluzione 337 (1967) e la raccomandazione 816 (1977) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, concernente il diritto all'obiezione di coscienza,
- viste le legislazioni degli Stati membri della Comunità in materia di obiezione di coscienza,
- vista la Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e la Dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione in cui dette istituzioni hanno sottolineato l'importanza primordiale che annettono al rispetto dei diritti fondamentali quali risultano in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

1. Ricorda che il diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione va annoverato tra i diritti fondamentali.
2. Constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi dal compiere il servizio militare armato, nonché quello di ritirarsi da detto servizio per motivi di coscienza.
3. Osserva che non vi è tribunale né commissione che possa sondare la coscienza di un individuo e che, pertanto, una dichiarazione individualmente motivata deve essere sufficiente, nella stragrande maggioranza dei casi, per ottenere il beneficio del regime previsto per gli obiettori di coscienza.
4. Afferma che lo svolgimento di un servizio di sostituzione del tipo previsto dalla risoluzione 337 (1967) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa non può essere considerato come una sanzione e deve essere organizzato nel rispetto della dignità della persona interessata e per il bene della

collettività, anzitutto in campo sociale e in quello dell'aiuto e della cooperazione allo sviluppo.

5. Ritiene che la durata del servizio sostitutivo, allorché esso viene effettuato in seno a un'amministrazione o a un organismo civile, non debba eccedere quella del servizio militare ordinario, ivi compresi gli esercizi militari successivi al periodo di formazione militare di base.
6. Insiste sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza, il relativo statuto, le procedure da applicare in materia ed il servizio di sostituzione.
7. Ribadisce la necessità che le procedure siano tali da non comportare attese e complicazioni amministrative supplementari, come ora spesso accade.
8. Invita i governi e i parlamenti degli Stati membri della Comunità ad esaminare le loro rispettive legislazioni in materia.
9. Sostiene gli sforzi volti a sancire un diritto dell'uomo all'obiezione di coscienza nel quadro della Convenzione sui diritti dell'uomo.
10. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Lunedì 7 febbraio 1983



COMUNE DI OLGIATE COMASCO

PROVINCIA DI COMO

Prot. N. 4206

II - 3 GIU. 1985

Risposta a nota N. _____ del _____

OGGETTO: **Richiesta di convenzione per l'utilizzazione di Obiettori di Coscienza in Servizio Civile sostitutivo ai sensi art. 5, Legge 15/12/72, n. 772.**

AL MINISTERO DELLA DIFESA

UFF. LEVADIFE

Div. 5^a - U.V.C.O.C.

P.le Adenauer, 3

00144

R O M A (EUR)

Recc. R.R.
coscienza, che possano svolgere attività complementari, come quelle degli impiegati e del personale di lavoro sussidiario, e in modo da poter essere in appoggio al personale dipendente e sotto la supervisione di questa.

Il sottoscritto, Dott. Lanfranco Bianchi, nato a Solbiate Comasco il 3/7/1920 e residente in Olgiate Comasco, Via C. Battisti n. 2, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Olgiate Comasco, con sede in Piazza Volta n. 1, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 15 marzo 1985 (C.R.C. 12212/AG del 10/4/85),

c h i e d e

il distacco presso questo Comune di n. 5 obiettori di coscienza che verranno impiegati, in appoggio al personale di ruolo, presso i vari centri sociali e nei vari servizi ed iniziative comunali in campo socio-assistenziale e culturale:

- Casa di Riposo per Anziani,
- Assistenza domiciliare anziani,
- Servizio assistenza handicappati,
- Biblioteca civica,
- Sport e tempo libero e iniziative in favore della gioventù.

In questi servizi e nello svolgimento di dette attività, oltre al personale retribuito, tornerebbe proficuo poter disporre di giovani elementi, quali gli obiettori di co-



COMUNE DI OLGIATE COMASCO
PROVINCIA DI COMO

Prot. N.

li

Risposta a nota N. del

OGGETTO: Richiesta di convenzione per l'utilizzazione di Obiettori di Coscienza in Servizio Civile sostitutivo ai sensi art. 5, Legge 15/12/72, n. 772.
(pag. 2)

./.

scienza, che possano collaborare con il personale di ruolo in attività complementari, comunque non sostitutive di quelle svolte dagli impiegati e dal restante personale di ruolo.

Gli obiettori, in ogni caso, non occuperanno posti di lavoro vacanti, e la loro attività, sarà comunque sempre in appoggio al personale dipendente e sotto la supervisione di questa Amministrazione.

Si segnala che alle persone che verranno distaccate presso questo Comune, mensa e alloggio verranno assicurati presso la Casa di Riposo per Anziani, gestita direttamente da questo Ente, che dispone di un adeguato locale al piano terreno, già attrezzato a locale soggiorno (vedi planimetria allegata) e delle necessarie attrezzature e relativi servizi.

In attesa di cortese risposta in merito, si porgono distinti saluti.



IL SINDACO
(Dott. Lanfranco Bianchi)

Allegati:

- copia autenticata delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 15/3/85,
- planimetria piano terra foresteria Casa Riposo per Anziani.



COMUNE DI OLGiate COMASCO

PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del Registro delle Deliberazioni

N. _____ di P.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER INOLTRO RICHIESTA AL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL DISTACCO PRESSO IL COMUNE DI OBIETTORI DI COSCIENZA

L'anno millenovecento ottantacinque il giorno quindici

del mese di marzo alle ore 21, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti	N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	BIANCHI LANFRANCO	SI		11	REGAZZONI STEFANO	SI	
2	TAIANA GIOVANNI		SI	12	FRANGI CHIARA	SI	
3	MASCETTI MARIO	SI		13	MAGNI MARIA ENRICA	SI	
4	DE CARLI ANTONIO		SI	14	FERRARIO MARIO CARLO	SI	
5	ALIVERTI CARLO	SI		15	BIANCHI MARIO	SI	
6	BERNASCONI LUIGI	SI		16	NICOSIA BENIAMINO	SI	
7	CIAPPARELLI UGO		SI	17	CESANA VITTORIO	SI	
8	BERNASCONI VIRGINIO	SI		18	VERONELLI GERARDINO	SI	
9	RIVA NOEMI	SI		19	INTROZZI GRAZIELLA	SI	
10	BOTTINELLI LINO	SI		20	BERNASCONI AMBROGIO	SI	
Totale N.						17	3

Assiste il Segretario Comunale sig. LUIGI CARETTO

Il sig. LANFRANCO BIANCHI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta

seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco per inoltrare richiesta al Ministero della Difesa per il distacco presso il Comune di obiettori di coscienza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ista la Legge 15 dicembre 1972, n. 772 ad oggetto: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza" ed in particolare l'art. 5 che contempla il distacco degli obiettori di coscienza presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco;

itenuto di avvalersi di detta opportunità al fine di poter avere il distacco di almeno n. 5 obiettori di coscienza presso questo Comune, a utilizzare presso i vari centri sociali e nei vari servizi e iniziative comunali in campo socio-assistenziale e culturale, in aiuto e collaborazione con il personale di ruolo;

on voti: unanimi espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

i autorizzare il Sindaco pro-tempore, Dott. Lanfranco Bianchi, a inoltrare richiesta al Ministero della Difesa tesa ad ottenere il distacco di almeno n. 5 obiettori di coscienza presso questo Comune, che dovranno coadiuvare il personale di ruolo nei vari centri e servizi socio, assistenziali e culturali comunali,

i delegare alla Giunta Municipale l'esame e l'approvazione della convenzione da stipularsi con il Ministero della Difesa, dando mandato al Sindaco per la sottoscrizione della medesima.

IL PRESIDENTE
(Dr. Lanfranco Bianchi)

F.to _____

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Prof. Mario Mascetti)

F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Luigi Caretto)

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune
il giorno 22/3/1985 perché vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

Li, 22/3/1985



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Luigi Caretto)

REGIONE DELLA LOMBARDIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DI COMO

In data 10.4.85
La Sezione ha
senza alcun
Costo 10.4.85

IL SEGRETARIO
L. Ammeri
P.C.C. IL SEGRETARIO L. Ammeri

IL SEGRETARIO
L. Dr. Trossi
10.4.85

Comune di Olgiate Comasco

PROVINCIA DI COMO

Al sensi dell'art. 14 della legge 4-1-1938, n. 15,

il sottoscritto

L'INCARICATO DAL SINDACO

attesta che la presente copia, composta di
n. 1 fogli, è conforme all'originale consu-
vato e già edito

Olgiate Comasco, il


5 GIU. 1985

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'INCARICATO DAL SINDACO

(Gianni Tettamanti)





Lurate Caccivio, lì 3.2.1987

AL SIG. SINDACO

Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare del P.C.I. sull'utilizzo di giovani
in servizio civile per attività comunali in campo sociale.

Il sottoscritto Clerici Mario,

Considerata la necessità che il nostro Comune predisponga una serie di servizi ed attività nel campo sociale, in modo tale da rispondere a bisogni sempre più presen
ti tra la popolazione di Lurate Caccivio;

Viste le richieste e le proposte che in tal senso sono già state avanzate da citta
dini interessati allo sviluppo di tali iniziative;

Vista altresì la disponibilità e l'attenzione da tempo dimostrata da settori della gioventù del nostro Comune nei confronti del servizio civile, legato alla scelta morale ed ideale dell'obiezione di coscienza, da espletarsi in attività che fanno riferimento al campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle persone;

Ravvisata quindi la possibilità di dare una risposta a tali diverse ma convergenti esigenze, attraverso la stipula di una convenzione, tra il nostro Comune ed il Minist
stero della Difesa, che consenta di poter usufruire dell'opera di giovani in servizi
o civile per l'espletamento delle attività sopraindicate, così come viene già at
tuato da tempo da associazioni, enti e comuni della nostra zona;


a nome del Gruppo consiliare del P.C.I.,

INTERPELLA LA GIUNTA

per conoscere se non si ritiene necessario predisporre, in accordo con coloro che hanno dimostrato disponibilità e sensibilità su tale questione, un progetto di servi
zi ed interventi su cui fondare la successiva richiesta di convenzione con il cita
tato Ministero per l'assegnazione al nostro Comune di giovani in servizio civile.

Distinti saluti.

(Mario Clerici)



Lurate Caccivio, lì 3.2.1987

AL SIG. SINDACO

Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare del P.C.I. sul servizio di sgombero e di rimozione della neve dalle strade e dai marciapiedi.

Il sottoscritto Clerici Mario,

Avendo rilevato che, diversi giorni dopo le recenti nevicate, gran parte dei marciapiedi ed alcune aree per parcheggio erano ancora invase da cumuli di neve;

Che d'altra parte tale situazione era ulteriormente aggravata dalla presenza di ghiaccio lungo alcuni tratti di strade comunali anche interne ai centri abitati;
a nome del Gruppo consiliare del P.C.I.,


INTERPELLA LA GIUNTA

per conoscere i motivi di un tale disservizio che ha creato gravi disagi per la popolazione;

per sapere se non si ritiene necessario predisporre per il futuro un servizio di pulizia delle strade e di sgombero della neve più adeguato alle necessità del nostro Comune, ricorrendo a forme di appalto più idonee o a prestazioni temporanee di lavoro da parte di giovani o altri cittadini che si rendessero disponibili per tale servizio.

Distinti saluti.

(Mario Clerici)



Lurate Caccivio, lì 3.2.1987

AL SIG. SINDACO

Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare del P.C.I. sull'individuazione dell'ex cava di Baragiola quale possibile sede di una discarica controllata di rifiuti solidi urbani.

Il sottoscritto Clerici Mario,

Considerato che in uno studio approntato, su incarico dell'Amministrazione Provinciale di Como, dalla Società Aquater per l'individuazione di siti adatti alla realizzazione di discariche controllate di rifiuti urbani e speciali, è stata indicata come idonea a tale scopo l'area dell'ex cava di Baragiola;

Che tale area, pur ricadendo in territorio del Comune di Olgiate Comasco, è prossima al confine con il nostro Comune e, cosa ancor più preoccupante, è posta a breve distanza dall'abitato di Castello;

Che sulle indicazioni contenute in tale studio ha espresso, per quanto di competenza, parere negativo l'U.S.S.L. n.10;

a nome del Gruppo consiliare del P.C.I.,

INTERPELLA LA GIUNTA

per conoscere:


se si è a conoscenza di quanto prospettato da detto studio;

se su tale questione sono stati presi contatti con l'Amministrazione Provinciale di Como e con l'U.S.S.L. n.10;

se non si ritiene opportuno che anche il nostro Comune esprima in merito il proprio giudizio in collaborazione eventualmente con l'Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco direttamente interessata dall'intervento.

Distinti saluti.

(Mario Clerici)



Il Consiglio Comunale riunitosi in data 19 Febbraio 1987

RILEVATO che la nostra Costituzione non pone alcun ostacolo al riconoscimento dell'obiezione di coscienza e quindi all'alternativa del Servizio Civile

che anzi la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo, la libertà di pensiero, di professare la propria fede religiosa, il ripudio della guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali, lo spirito democratico delle Forze Armate, sono tutti principi costituzionali che militano per una positiva valutazione dell'obiezione di coscienza

che si può lavorare per la difesa del proprio Paese impegnandosi per farlo conoscere civilmente e socialmente operando per la piena maturazione sociale di tutti i cittadini, per il pieno inserimento degli handicappati e degli emarginati, per l'eliminazione delle sacche di sottosviluppo, per la difesa dell'ambiente, per la promozione umana della popolazione a tutti i livelli, per una nuova solidarietà sociale

che l'obiezione di coscienza costituisce, pertanto, una scelta meritevole di stima

VISTA la Legge 15 Dic. 1972 n. 722 ad oggetto: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" ed in particolare l'articolo n. 5 che contempla il distacco degli obiettori di coscienza presso Enti, organizzazioni o corpi di assistenza, previa stipula, ove occorra, di speciali convenzioni

RITENUTO di avvalersi di detta opportunità al fine di poter avere il distacco di almeno n. 5 obiettori di coscienza presso questo Comune da utilizzare in campo socio-assistenziale

AUTORIZZA il Sindaco ad inoltrare richiesta al Ministero della Difesa tesa ad ottenere il distacco di almeno n. 5 obiettori di coscienza

INVITA il Sindaco a farsi promotore, in collaborazione con l'Assessore e la Commissione Sanità, aperta a tutti i Consiglieri Comunali, di un progetto per l'impiego degli obiettori di coscienza richiesti; tale progetto, da predisporre nei prossimi due mesi, dovrà essere successivamente sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di garantire a tutti i giovani che si apprestano ad effettuare la visita di leva una informazione corretta e puntuale sul servizio militare, sui servizi alternativi (Polizia, Vigili del Fuoco, ecc.) e sull'obiezione di coscienza

DELEGA l'Amministrazione Comunale a farsi promotrice di tale informazione a mezzo stampa e tramite incontri pubblici da tenersi, ove possibile, con le organizzazioni rappresentative.

Roberto Anelli
Procuratore Legale

- Servizi sociali concreti
- Necessità comunque di garanzite
- Un' Amm. si qualifica anche per l'attenzione rivolta all'uni-
al cittadino
- Volontariato
- Sostegno dell'azione di coscienza → servizio civile
- Assemblea pubblica -
 - richiesta di maggiore conoscenza
 - disponibilità, attenzione all' O.d. Cosensuale
- E' una disponibilità che va raccolta anche da
parte dell' Amm. Comunale

↳ "Conferenza" → Tempi 6/8 mesi

{ progetto entro breve tempo - Comm. e S. Tar, Assessorato
 e per verificare settori e bisogni specifici
 { lavoro umano - dagli ob. - può essere fatto dall'amm. C.

F.lli

Proseguono...



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO

Prot. n. 1045

AL SIG. CONSIGLIERE COMUNALE

Betto' Romano

Le comunico che all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per i giorni 17 e 19 febbraio 1987 ore 21.00 sono inseriti i seguenti argomenti:

- A) Di spostare al punto 38 dell'ordine del giorno l'oggetto posto al N. 15:
"APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO VIA RONCORONI VIA REGINA MARGHERITA";
- B) Di inserire il seguente nuovo oggetto al punto 37 dell'ordine del giorno:
"INDIVIDUAZIONE IMMOBILE DA ASSOGGETTARE A PIANO DI RECUPERO" e conseguentemente tutta la numerazione degli oggetti in discussione dal n. 16 sono anticipati di un posto;
- C) Di inserire l'altro nuovo oggetto al punto 39:
" IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE - ANNO 1987"; *20.000.000 Asfalto - Man mano*

Distinti Saluti.

Dalla sede Municipale, 16/02/1987



IL SINDACO
(Avv. Danilo Baldissera)

- Informazione:

- fascicolo
- lettere di presentazione
- incontro pubblico

- Convenienze: Parlami: Verificare passi di convenzionamento

- Piano lavoro: Parrocchie Caccavo
" luce
" Amico } GARITAS

CRI

- Conv. Prof. wal

1) Accompagnamenti: - con problemi di movimento
- vecchi =
- anziani

2) Anziani: - Animazione

	- Corsi
	- Feste
	- Gite

3) Infagi: supporto agli handicappati

4) Tossicodipendenti: Telefono / amico (centro ascolto e di indirizzo)

5) Mimoz: supporto scolastico mirato ad alcuni ragazzi

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE LEVA - RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE
MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI
Ufficio del Direttore Generale

N. LEV A-9 U.D.G.

Roma, l. 20 dicembre 1986

(Indirizzi in allegato)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

1. Premessa

Con l'entrata in vigore della legge di riforma del servizio di leva ricevono forza giuridica principi, criteri e modalità con riflessi che interessano anche l'impiego degli obiettori di coscienza, la cui posizione è equiparata ad ogni effetto - sotto il profilo civile, economico, previdenziale e sociale - a quella dei cittadini che prestano il normale servizio alle armi.

La risoluzione del 26 novembre u.s. della Commissione Difesa della Camera dei Deputati impone, poi, di ribadire e di puntualizzare, senza tema di equivoci, gli adempimenti dell'Amministrazione per il corretto svolgimento del servizio civile sostitutivo nel rispetto della dignità e della personalità degli obiettori e con prestazioni di portata equivalente al parallelo servizio militare in armi.

Si rende quindi necessaria l'apertura di una fase transitoria nella quale determinare - alla luce delle nuove norme - le modalità di gestione degli obiettori di coscienza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge e delle Convenzioni attinenti alla materia.

2. Presentazione delle domande

I giovani che presentano domanda ai fini del riconoscimento quali obiettori di coscienza hanno facoltà di indicare, unitamente alle motivazioni personali di ordine morale, filosofico o religioso, anche le aree vocazionali d'impiego, gli enti convenzionati presso cui svolgere il servizio civile sostitutivo e le relative sedi.

Predisposizioni organizzative ormai in atto presso il Ministero della Difesa consentono di poter definire le richieste di servizio sostitutivo entro sei mesi dalla presentazione delle domande.

Una volta accolte le domande, è necessario che i giovani interessati siano subito edotti che:

- è loro facoltà indicare la sede preferita di servizio, qualora non già precisato nella domanda;
- è fatto loro carico di presentare un certificato di idoneità al servizio, rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale. In difetto di tale documento, l'accertamento fisico sarà effettuato a cura degli organi sanitari militari;
- la durata del servizio civile sostitutivo decorre dalla data di presentazione all'ente di assegnazione;
- nell'eventualità di lesioni o malattie contratte durante l'assolvimento del servizio, sarà loro diritto richiedere il ricovero in Ospedali militari, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei conseguenti benefici previdenziali e pensionistici.

3. Assegnazione ed impiego

L'assegnazione degli obiettori sarà effettuata nel rispetto delle richieste dei giovani, sempre che vi sia disponibilità di posti presso gli enti che effettuano il tipo di servizio nell'area vocazionale indicata.

In coincidenza con le domande degli obiettori, gli enti convenzionati dovranno presentare richieste numeriche, ed anche nominative, entro i limiti quantitativi stabiliti dalle Convenzioni.

Tali richieste potranno essere formulate anche prima del riconoscimento dell'obiettore, al fine di consentire a questa Direzione Generale la più sollecita assegnazione.

In tali richieste, al fine di assicurare la continuità del servizio, gli enti potranno tener conto degli obiettori prossimi al congedo.

Per gli obiettori che non abbiano presentato richieste di sedi preferite, la assegnazione avverrà a cura dell'Amministrazione, tenuto conto dell'area vocazionale espressa dall'interessato.

Nell'ambito degli enti gli obiettori dovranno essere impiegati in prestazioni personali di adeguato impegno sociale, riconducibili all'idea della difesa della Patria (sentenza 164/85 della Corte Costituzionale), da realizzare nella programmazione generale del servizio presentata dai singoli enti. Ove l'assegnazione e l'impiego avessero in qualche modo disatteso i suesposti criteri, si dovrà provvedere ad una sollecita redistribuzione degli interessati. I Distretti Militari sono invitati a rappresentare a questa Direzione Generale, per il tramite dei Comandi Militari di Regione (Direzioni Leva, Reclutamento e Mobilitazione), i casi meritevoli di riconsiderazione.

Analogamente i Distretti Militari dovranno segnalare, entro un mese dalla ricezione della presente circolare, e sulla scorta delle indicazioni fornite dagli obiettori e dagli enti, gli eventuali casi di riassegnazione dovuti al mancato rispetto dell'area vocazionale espressa dagli obiettori.

4. Distacchi, ricusazioni e trasferimenti

I Distretti Militari dovranno informare gli enti assegnatari delle condizioni e dei limiti da osservare nei casi di distacco temporaneo degli obiettori presso sedi periferiche o presso altri organismi operanti a vario titolo nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente convenzionato. Condizione base per accedervi è lo svolgimento di una fase del progetto di lavoro, con comunicazione data al Distretto Militare competente. I limiti non sono di carattere geografico o amministrativo, ma soprattutto temporali, riferiti ad una durata massima continuativa di sei mesi, con possibile rinnovo del distacco temporaneo.

Gli enti convenzionati, entro il primo giorno di servizio, comunicheranno ai Distretti Militari, sede, mansioni e orario di servizio di ciascuno obiettore. In base alle condizioni ed ai limiti sopra precisati, gli enti hanno facoltà di distaccare temporaneamente gli obiettori in sedi diverse da quella di servizio, dandone tempestiva comunicazione ai Distretti per i conseguenti adempimenti.

Le eventuali richieste di ricusazione degli obiettori assegnati, opportunamente motivate, saranno accolte ove sussista la possibilità di impiegare l'obiettore ricusato presso altro ente convenzionato. La sostituzione del personale ricusato resterà subordinata alla disponibilità di obiettori in attesa di assegnazione.

Le eventuali richieste di trasferimento, prodotte dagli interessati per eventi sopravvenuti durante l'assolvimento del servizio, dovranno essere inoltrate a questa Direzione Generale, opportunamente corredate dal parere dell'ente convenzionato e del Distretto Militare competente.

5. Sistemazione degli obiettori

Gli enti convenzionati, se privi di adeguate strutture per ospitare gli obiettori in servizio, possono, allo stato attuale, consentire ai giovani assegnati di usufruire del vitto e dell'alloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi,...) oppure, se trattasi di residenti nella zona, anche presso le proprie abitazioni.

In tal caso all'Ente sarà consentito di corrispondere, in contanti, il controvalore rimborsato dall'Amministrazione a fronte delle prestazioni previste, in favore degli obiettori in servizio, anche se non fornite direttamente.

Allo stesso modo gli Enti potranno regolarsi per la voce "vestiario" e per le altre voci.

I Distretti Militari sono invitati al rispetto della puntualità dei pagamenti mensili agli Enti Convenzionati.

Le modalità particolari per la corresponsione mensile delle somme spettanti e per la presentazione della documentazione di quietanza saranno successivamente precisate.

6. Benefici e provvidenze

Agli obiettori di coscienza si applicano, per quanto compatibili, i benefici in materia sanitaria, professionale, previdenziale e per la conservazione del posto di lavoro sanciti dagli articoli 4, 16, 20 e 22 della legge di riforma del servizio di leva, approvata il 18 dicembre u.s. in via definitiva dal Parlamento della Repubblica.

Questa Direzione Generale emanerà le disposizioni tecniche particolari per la disciplina delle suddette agevolazioni e di ogni altra incombenza amministrativa.

A cura di questa Direzione Generale saranno altresì disposte le modifiche all'art. 12 delle Convenzioni, al fine di dare esecuzione alla più favorevole normativa delle licenze sanzionata dall'art. 24 della citata legge di riforma del servizio di leva.

7. Collaborazione dei Distretti Militari

I Distretti Militari sono invitati a fornire agli Enti convenzionati ogni forma di collaborazione per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi amministrative della Repubblica e dalle Convenzioni firmate dagli Enti.

Si adopereranno altresì con spirito cooperativo per il superamento di problemi e difficoltà rappresentati dagli Enti stessi.

8. Disposizioni finali

I Distretti Militari dovranno provvedere alla completa informazione delle norme di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente circolare.

Ogni precedente disposizioni in contrasto con i principi ed i criteri precisati nella presente circolare deve intendersi abrogata.

IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Franco Faina -

ORIGINALE FIRMATO DAL SIG.

DIRETTORE GENERALE

GS



Roma,

18 NOV 1985

Ministero della Difesa

Direzione Generale Leva
Reclutamento Obbligatorio - Militarizzazione
Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari

Al COMUNE

22077

OLGIATE COMASCO


Div. 8^a S.A.M.Sez. 2^a

Prot. N.

All.

LEV/800002/SAM/2636/2

Indirizzo telegrafico: LEVADIFE-ROMA



OGGETTO: Legge 15/12/1972 n. 772 - Obiettori di coscienza.-

Assessore Cesare
Severini

Si trasmette un originale della convenzione stipulata in data 13/11/1985 tra questo Ministero e codesto Ente relativa all'assegnazione di obiettori di coscienza per il compimento del servizio sostitutivo civile.-

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dr. A. MANGANO)



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE LEVA

Reclutamento Obbligatorio - Militarizzazione - Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari

— LEVADIFE —

Convenzione tra il Ministero della Difesa, rappresentato dal Direttore Generale di Levadife, e

COMUNE
sito in OLGIATE COMASCO
rappresentato dal Sig. CESANA Vittorio (Assessore Delegato)

Premesso che:

- il predetto Ente ha chiesto il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile di cui alla legge 15-12-72, n. 772, modificata ed integrata dalla legge 24-12-74, n. 695 e dal Regolamento di cui al D.P.R. 28-12-77, n. 1139;
- il Ministero della Difesa è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta prodotta in data dall'Ente sopramenzionato, previa stipula di apposita convenzione; per l'impiego di n. 5 obiettori di coscienza
- in applicazione del combinato disposto dagli artt. 5 della legge 772/72 e 11, 13 e 14 del D.P.R. 1139/77, il Ministero della Difesa in accordo con COMUNE

sito in OLGIATE COMASCO

intende stabilire le modalità per l'utilizzazione, nell'ambito delle finalità istituzionali e secondo il piano d'impiego di detto Ente ed alle particolari condizioni di seguito descritte, degli obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile.

SI CONVIENE

ART. 1

Gli obiettori debbono prestare servizio per il periodo stabilito per ciascuno di essi, salvo eventuali congedi anticipati disposti dall'Amministrazione della Difesa ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il distacco e la sede di servizio sono determinati con provvedimenti del Ministero, al quale compete, altresì, l'eventuale cambio di destinazione durante il servizio.

ART. 2

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita nel dispaccio di precettazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Distretto Militare nella cui giurisdizione ha sede l'Ente. Analogamente l'Ente dovrà informare il Distretto all'atto della cessazione dal servizio degli obiettori impiegati.

ART. 3

L'assegnazione degli obiettori da parte dell'Amministrazione verrà normalmente concordata con l'Ente sulla base della predisposizione degli obiettori e del progetto generale di servizio dell'Ente medesimo, legato alle sue finalità istituzionali, fatte salve, comunque, le esigenze dell'Amministrazione.

ART. 4

Gli obiettori debbono essere impiegati in lavori o attività rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente l'indicazione delle quali deve esplicitamente risultare nella documentazione prodotta dall'Ente medesimo.

L'orario di lavoro per gli obiettori assegnati dovrà corrispondere a quello previsto per il personale dell'Ente adibito alle stesse mansioni, ferma, comunque, restando l'osservanza dei criteri previsti all'art. 11 della legge 772/72.

In ogni caso dovrà essere assicurato che gli obiettori prestino servizio e fruiscano di un periodo di ore libere dallo stesso in armonia con quanto in materia stabilito per i militari di leva in servizio presso il Distretto Militare cui l'Ente è tenuto a riferirsi per territorio.

ART. 5

L'Ente ha l'obbligo di impiantare per ogni obiettore una cartella personale nella quale dovranno essere indicati:

- data di effettiva assunzione e cessazione dal servizio;
- presenze giornaliere;
- incarichi espletati;
- licenze e permessi usufruiti;
- malattie e ricoveri ospedalieri;
- se il servizio è stato espletato con diligenza e zelo.

A tal fine la cartella, firmata dal rappresentante dell'Ente cui spettano a norma del suo ordinamento le funzioni di Capo del personale, dovrà essere inviata al Distretto Militare competente per territorio.

ART. 6

L'Ente non può impiegare gli obiettori in posti di organico o in sostituzione di personale, impiegatizio od operaio, che sia tenuto ad assumere in esecuzione delle vigenti leggi sul lavoro. L'obiettore dovrà interdersi in aggiunta e non in sostituzione di tale personale, per cui l'Amministrazione della Difesa si riterrà in ogni caso estranea ad eventuali controversie con gli Organi del lavoro in caso di inadempienze dovute a colpa dell'Ente interessato.

ART. 7

L'obiettore deve attenersi alle norme disciplinari interne dell'Ente presso cui è destinato.

L'Ente comunicherà, tempestivamente, al Distretto Militare competente, per territorio, ogni eventuale infrazione commessa dall'obiettore.

ART. 8

L'Ente è tenuto, sotto la propria responsabilità, ad accertare l'effettiva prestazione del servizio da parte degli obiettori distaccati.

ART. 9

L'Ente è responsabile della fruizione del vitto di un confacente alloggio e del vestiario da parte degli obiettori distaccati.

Il Ministero della Difesa rimborserà all'Ente l'importo della paga giornaliera da corrispondere agli obiettori nella misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti per i militari in servizio di leva.

Saranno, inoltre, rimborsate, sempre nella misura predetta, le sottoelencate voci:

- controvalore medio in contanti del vestiario;
- rimborso spese annuali per casermaggio, refettorio e igiene personale;
- controvalore giornaliero della razione viveri;
- controvalore giornaliero per spese relative all'igiene personale.

ART. 10

I rimborsi previsti al precedente art. 9 verranno corrisposti dal Ministero della Difesa, tramite il Distretto Militare competente per territorio, previa presentazione della distinta delle presenze in servizio degli obiettori.

ART. 11

E' fatto tassativamente divieto all'Ente di corrispondere agli obiettori assegnati qualsiasi emolumento che comporti disparità rispetto alla situazione dei militari in servizio di leva.

ART. 12

All'obiettore distaccato competono, ai sensi dell'equiparazione di cui all'art. 11 della legge 772/72, gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

In particolare l'obiettore ha diritto a:

- *licenza breve*: da due a cinque giorni più viaggio, per un complesso, nell'anno, di giorni 15, compresi i viaggi;
- *licenza ordinaria*: (annuale)
gg. 10 più viaggio (nel primo anno, dopo il settimo mese di servizio);
gg. 15 più viaggio (nel secondo anno, dopo il diciottesimo mese di servizio);
- *licenza straordinaria*:
 - a) *per eccezionali motivi di carattere privato*: non oltre gg. 30;
 - b) *per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore e dei figli di questi*:
gg. 10 più viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore;
gg. 7 più viaggio, per fratelli, sorelle e figli del tutore;
 - c) *convalescenza*: come da decretazione degli Organi sanitari militari;
 - d) *per esami di stato*: non oltre gg. 15;
 - e) *per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti*: gg. 15.

ART. 13

All'obiettore, inoltre, compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nei casi di lesione o infermità contratte in servizio. Lo stesso usufruirà, altresì, del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche o di pronto soccorso presso gli Ospedali militari e le infermerie presidiarie.

ART. 14

Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalle leggi in vigore o dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente contraente.

In caso di risoluzione della convenzione, gli obiettori assegnati potranno essere trasferiti d'ufficio presso altro Ente idoneo per completare il prescritto periodo di servizio sostitutivo civile.

ART. 15

L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di effettuare ispezioni nonchè tutte quelle verifiche necessarie ad accertare l'esatto adempimento di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 16

La presente convenzione ha validità fino al termine ultimo previsto per il congedamento degli obiettori assegnati e si intende di volta in volta rinnovata nel caso di ulteriore richiesta di assegnazione di obiettori. Può essere disdetta su richiesta diretta di una delle parti contraenti previo preavviso di tre mesi dalla scadenza, fermo restando l'obbligo da parte dell'Ente di trattenere fino alla fine della ferma gli obiettori in servizio all'atto della scadenza o disdetta della convenzione.

La convenzione in parola può essere integrata o modificata dalle parti contraenti sia in relazione al numero degli obiettori che in relazione alle condizioni in essa contenute.

ART. 17

Gli Enti, singolarmente o in forma associata, hanno la facoltà di organizzare corsi di formazione per obiettori di coscienza *che abbiano già iniziato il servizio civile*.

La programmazione di detti corsi dovrà essere inviata al Ministero della Difesa entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione.

Anche i programmi dei singoli corsi saranno di volta in volta inviati al Ministero per le decisioni.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

Vittorio Ceruso

Rome 13.11.1985

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Franco FAINA)



La nostra Costituzione non pone alcun ostacolo al riconoscimento dell'obiezione di coscienza e quindi all'alternativa del servizio civile -

Anzi la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo, la libertà di pensiero, il diritto di professare la propria fede religiosa, il rifugio della guerra come strumento di difesa e di risoluzione delle controversie internazionali, lo spirito democratico delle Forze Armate, sono tutti principi costituzionali che militano per una positiva valutazione dell'obiezione di coscienza -

Si può lavorare per la difesa del proprio Paese, impegnandosi a farlo conoscere civilmente e socialmente; operando per la piena maturazione sociale di tutti i cittadini, per il pieno inserimento degli handicappati, e degli emarginati, per l'eliminazione delle sacche di sottosviluppo, per la difesa dell'ambiente, per la promozione umana della popolazione a tutti i livelli, per una nuova solidarietà sociale -

L'obiezione di coscienza, pertanto, costituisce una scelta meritevole di stima che non può e non deve in alcun modo essere discriminata rispetto a coloro che svolgono un regolare servizio militare, scelta che va anzi incoraggiata e sostenuta -

Preoccupanti permangono però i tentativi di affossare gli spazi che gli obiettori di coscienza si sono conquistati -

Basti per tutti ricordare la circolare del Ministero della Difesa del 5 giugno 1986 che tende a limitare notevolmente i margini già stretti per l'obiezione di coscienza nel nostro Paese -

È ora di fatta instaurare una faccettazione d'ufficio, poiché gli direttori non potranno più avere la chiamata nominale, ma saranno comandati in qualsiasi parte del Paese a dispiegare delle precise competenze - A ciò si aggiunge che gli Enti convenzionati dovranno anticipare i soldi per il vitto e per l'alloggio degli direttori, salvo poi essere rimborsati dal ministero con parecchi mesi di ritardo - Rammentiamo che molte di queste associazioni, che nella maggior parte dei casi non perseguono fini di lucro, si troveranno di fronte impegni che difficilmente potranno assolvere -

Vai agli organi competenti e a tutti il nostro affetto perché tale circolare sia rivista e ritirata al più presto -

I sottoscritti chiedono inoltre che venga finalmente rispettata la risoluzione ~~n. 144~~ ~~del 1960~~ ~~del 1960~~ ~~del 1960~~ votata dal Parlamento Europeo che riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare come parte integrante dell'art. 3 della convenzione dei diritti dell'uomo - Prego con riferimento a ciò si chiede la pari durata tra servizio civile e militare, l'eliminazione delle commissioni di selezione e procedure amministrative più rapide che costituiscano oggi un pesante intalcio alla libera scelta di tutti i cittadini -

Ci permettiamo di sottolineare come l'impiego di direttori di coscienza, assegnati dal Ministero della Difesa ai Comuni, per svolgere attività nel campo dei servizi sociali, ha dato ^{spesso} nei ~~complessi~~ risultati positivi - A testimonianza di ciò vi è la continuazione e l'ampliamento di tale esperienza, anche in Comuni limitati -

Occorre che queste convenzioni vengano ulteriormente estese
e che anche il Comune di Lurate Caccivio si adoperi in prima persona
perché sia possibile l'assegnazione allo stesso di almeno 5 direttori -

A partecipanti a questo incontro pubblico invitiamo ~~partecipanti~~
gli on. Deputati e Senatori della Provincia di Como a
promuovere sostanziali modifiche alle disposizioni normative in
atto al fine di eliminare le discriminazioni, che tuttora persistono,
verso l'istituto del servizio sostitutivo civile

- L'Amministrazione e il Consiglio Comunale di Lurate Caccivio
a inoltrare richiesta al Ministero della Difesa per la stipula
di una convenzione per il distacco di direttori presso il Comune
e a predisporre, in concerto con le organizzazioni che già operano
a sostegno del servizio sostitutivo, un ^{prezzo per il servizio socio-educativo} ~~prezzo per il servizio socio-educativo~~
di tali direttori nel settore dell'assistenza che necessitano
di ulteriore sviluppo -

- A predisporre un servizio di informazione

Al Ministero della Difesa
Ufficio Levadife
piazza Adenauer 3
00144 ROMA

Richiesta di convenzione per l'utilizzo di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Il comune di Lurate Caccivio intende sensibilizzarsi all'integrazione sociale e culturale delle persone portatrici di handicaps, un certo numero delle quali fanno parte della sua popolazione.

In particolare si sono individuate nelle persone non vedenti e miodistrofiche coloro le quali potrebbero usufruire di un servizio di assistenza, articolato come segue:

- accompagnamento delle persone non vedenti o impedite nei movimenti
- attività di lettura e scrittura e disbrigo di pratiche burocratiche
- assistenza domiciliare (non di tipo infermieristico)
- collegamento con enti pubblici o privati che abbiano particolare competenza in relazione alle esigenze delle persone beneficiarie del servizio con possibilità di adesione delle medesime ad iniziative promosse dagli enti
- registrazione su nastro di testi scritti

Allo scopo di conseguire gli obiettivi suesposti il comune di Lurate Caccivio ritiene opportuno stipulare una convenzione con il Ministero della Difesa per l'utilizzo di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile.

Gli obiettori di coscienza saranno coordinati nelle loro attività da (vedi nota 1)

Note:

- 1- si deve individuare una persona o un gruppo di persone che coordini l'attività degli obiettori e ne fissi la struttura dell'orario di servizio (Commissione sanità, assessore)
- 2- va individuato il numero delle persone non vedenti e con problemi di mobilità che possano usufruire del servizio (attraverso l'USSL è possibile avere i nomi dei ciechi ed ipovedenti con residuo visivo $< 1/10$ (visite di controllo periodiche) ciò anche per stabilire il numero di obiettori da richiedere)
- 3- deve poter essere possibile fornire agli obiettori che si rendono disponibili a prestare servizio civile presso il comune con gli scopi citati un insieme di conoscenze sufficienti a garantire una consapevolezza di funzioni:
 - attraverso l'indicazione di una bibliografia
 - attraverso incontri di formazione e di interscambio(per la bibliografia: Edvige Pagani x la parte relativa ai problemi dei non vedenti; signora Pulici (?) per la parte relativa ai miodistrofici)
4. si fa presente che il problema del vitto e dell'alloggio viene risolto in taluni casi mediante intesa fra obiettore ed ente il quale garantisce di corrispondere all'obiettore la totalità della somma ricevuta dal ministero se l'obiettore è in grado di provvedere autonomamente a tale proposito

Il comune di Lurate Caccivio dichiara inoltre che:

- 1- prevede per gli obiettori una regolamentazione dei permessi come previsto dal regolamento del comune e dalle disposizioni della legge 15/12/72 n. 772 e dal D.P.R. del 28/11/77 n. 1139.

Gli obiettori non occuperanno posti di lavoro vacanti e saranno considerati volontari oltre l'organico stabilito

- 2- è in grado di fornire direttamente vitto e alloggio agli obiettori dietro rimborso delle spese, come previsto dal D.P.R. del 28/11/77 n. 1139
- 3- richiede la documentazione delle modalità di destinazione degli obiettori che tenga conto sia delle esigenze del comune sia delle disponibilità e capacità dell'obiettore.

il sindaco

Riunione Comm. Servizi Sociali del 14/5/87

- mappatura delle esigenze

- L'Amore

- CR1

- Centro Socio-educativo

- Esigenze varie

- Piano / essere che necessitano dell'assistenza

- Discussi -

{ - P... uti... / in Sanità
L... 2. mesi / Ass.
Coordinamento

- Con... - 6/8 mesi

- Lancio Con... inf

{ iniziative...
- militare

- Socz. alternativi

- ch... - di cose...